

ADEMPIMENTI

Forfettari non obbligati agli adempimenti dei sostituti d'imposta

di **Fabio Garrini**

Il tema dei **forfettari** è certamente caldo in tutti gli studi professionali. Accanto alle valutazioni riguardanti le cause di esclusione, modificate dalla recente **Legge di bilancio** (ma sulla quali rimangono ancora molti dubbi non chiariti da parte dell'Agenzia delle Entrate), si pongono i **problemi operativi** che devono essere gestiti in corrispondenza degli **adempimenti**.

Uno di questi problemi attiene il **(non) ruolo di sostituto d'imposta del contribuente che ha scelto il regime forfettario**. Se la disciplina risulta assodata in relazione ai percettori titolari di partita Iva, si pongono invece ampi dubbi quando il percettore sia dipendente del contribuente.

Recentemente è stato rilasciato un parere da parte della **Fondazione Studi dei consulenti del lavoro**, datato **8 febbraio 2019**, che regola gli adempimenti che tali soggetti devono porre in essere.

Se, infatti, **fino al 2018** il caso di contribuente forfettario che impiegava dipendenti risultava **residuale**, visti i volumi d'attività limitati e posto che era consentito un **costo del lavoro dipendente non superiore ad € 5.000**, dal **2019** non esiste alcun vincolo circa il personale dipendente impiegato; oltretutto, l'innalzamento del tetto dei ricavi e compensi incassati di certo **rende più probabile** il fatto che un contribuente che abbia prescelto il **regime forfettario** possa decidere di **impiegare personale dipendente**.

In questo primo intervento si andrà a riepilogare la disciplina in oggetto e le **modalità di compilazione del quadro RS**; nel successivo intervento si andrà invece a considerare lo specifico tema delle **ritenute operate nei confronti di lavoratori dipendenti**.

L'esonero dagli adempimenti del sostituto d'imposta

L'[articolo 1, comma 69, L. 190/2014](#) espressamente **esclude i contribuenti forfettari dalla qualifica di sostituto d'imposta** affermando che: ***"Non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi"***.

Il forfettario che riceve una fattura da un professionista, ed esempio, non opererà alcuna ritenuta, ma andrà a **pagare "al lordo" il compenso richiesto**. Le stesse considerazioni valgono

nel caso in cui fosse pagato l'importo spettante ad un **intermediario del commercio**.

L'unico onere che viene posto a carico del contribuente è la **corretta compilazione del quadro RS** per quanto riguarda la sezione deputata ad accogliere tali informazioni; in particolari, nei **righi da RS371 a RS373**, va indicato il **codice fiscale** del percettore (**colonna 1**), unitamente all'importo dei **redditi erogati** a favore di tale soggetto (**colonna 2**).

	Codice fiscale	Reddito
RS371	1	2
RS372	1	2
RS373	1	2

Per la compilazione di tale prospetto, come chiarito dalla [circolare AdE 10/E/2016](#), occorre far riferimento ai redditi e compensi **pagati nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione** (quindi nel prossimo modello Redditi 2019 andranno indicate le somme pagate nel corso del 2018), **indipendentemente dal motivo per cui la ritenuta non è stata effettuata**.

La circolare porta l'esempio del soggetto **percipiente che sia a sua volta un soggetto forfettario** per il quale la ritenuta non si applica: anche in questo caso, secondo l'Agenzia delle Entrate, occorre evidenziare il compenso pagato all'interno del **quadro RS**.

Necessariamente tale onere riguarderà solo ed esclusivamente di **percettori forfettari che potenzialmente sarebbero stati soggetti a ritenuta**. Pertanto:

- il **forfettario che paga un avvocato a sua volta forfettario**, avrà **obbligo** di indicare nel **quadro RS** il compenso che gli ha erogato;
- al contrario, **nessuna indicazione dovrà essere effettuata** qualora il forfettario dovesse pagare un fornitore artigiano aderente al regime forfettario.

Considerando che, dal 2019, sono molto più numerosi i contribuenti che applicano il regime forfettario, sarà sempre più frequente che un forfettario possa trovarsi a pagare una fattura emessa da un altro contribuente che ha prescelto il regime forfettario; occorrerà quindi **distinguere la natura del fornitore** al fine di stabilire se i dati di tale soggetto dovranno essere indicati nel **quadro RS** del **modello Redditi**.

Master di specializzazione

LE PROCEDURE CONCURSUALI NELLA CRISI D'IMPRESA

Scopri le sedi in programmazione >